



49304-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luigi Marini

- Presidente -

Sent. n. sez.

1930

Angelo Matteo Socci

UP - 18/11/2022

Antonio Corbo

R.G.N. 28956/2022

Enrico Mengoni

- Relatore -

Fabio Zunica

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

( o m i s s i s )

avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di appello di Messina;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;  
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;  
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  
Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;  
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. (omissis) ,  
che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;

udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. (omissis) ,  
(omissis) , anche in sostituzione degli Avv. (omissis) e (omissis)  
(omissis), (omissis) , (omissis) anche in sostituzione dell'Avv. (omissis)  
(omissis), (omissis) , che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 22/12/2021, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa il 24/11/2020 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a (omissis)  
e (omissis) ; assolveva (omissis) , (omissis)  
(omissis) ; confermava nel resto la decisione, con la quale numerosi imputati erano stati giudicati colpevoli della violazione degli artt. 81, 640, comma 2, n. 1, cod. pen., 55-*quinquies*, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Propongono ricorso per cassazione molti dei condannati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

(omissis) :

- violazione degli artt. 43, 640 cod. pen.; vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto. La Corte di appello avrebbe ommesso ogni argomento con riguardo al reato contestato e, in particolare, alla condotta ascritta alla ricorrente (essere uscita dalla casa comunale senza timbrare il badge). La sentenza, inoltre, non avrebbe valutato affatto le funzioni svolte dall'imputata, la quale - funzionario apicale responsabile dell'area amministrativa ed istituzionale del Comune di (omissis) - avrebbe esercitato la propria attività anche all'esterno del plesso comunale, dovendosi di frequente recare presso le sedi periferiche dell'ente, come ampiamente documentato; ebbene, con riguardo ai 400 minuti di assenza contestati (peraltro in termini complessivi che non consentirebbero un'adeguata difesa), nulla permetterebbe di affermare che la (omissis) si fosse allontanata per motivi estranei alle proprie mansioni, dato che la stessa non sarebbe mai stata seguita o controllata. Le sentenze, inoltre, non avrebbero chiarito quale norma avrebbe imposto alla ricorrente, nella sua qualità, di "strisciare" il badge ogni volta che usciva dal Comune per ragioni istituzionali; in tal senso, non potrebbe trovare applicazione la circolare prot. 8675/2013, citata dalla Corte, in quanto riferita soltanto ad entrate ed uscite intermedie per motivi di servizio (missioni, corsi di formazione, ecc.), non certo all'attività lavorativa ordinaria ed abituale. Tutto ciò, peraltro, con la precisazione che impone la strisciata in uscita

dal Comune non avrebbe avuto alcun significato, dato che negli uffici periferici dell'ente non sarebbero esistiti apparecchi simili per registrare i movimenti del personale. Da quanto precede, dunque, emergerebbe evidente l'insussistenza del reato, anche sotto il profilo psicologico. Si lamenta, poi, che sarebbe stata riconosciuta un'ipotesi di truffa in assenza degli elementi costitutivi della fattispecie: le considerazioni sopra svolte, infatti, dimostrerebbero che non vi sarebbero stati - o quantomeno non sarebbero stati provati - artifici o raggiri, né alcuna induzione in errore del Comune, né, ancora, un ingiusto profitto (peraltro economicamente apprezzabile) con altrui danno patrimoniale, riferibili in via esclusiva a condotte della ricorrente;

- erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Il motivo richiama gli argomenti già sviluppati, evidenziando l'inesistenza del reato ed il carattere apodittico della motivazione;
- alla luce delle stesse considerazioni, inoltre, si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 55-*quinquies*, d. lgs. n. 165 del 2001, dato che - per giurisprudenza anche del Supremo Collegio - la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio, riportata in cartellini marcatempo o in fogli presenza, non integrerebbe il reato di falso ideologico, in quanto tali documenti avrebbero natura di mera attestazione inerente al rapporto di lavoro soggetto a disciplina privatistica, e solo in ciò esaurirebbero i propri effetti. Nessun reato sarebbe dunque configurabile, residuando al più la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.;
- proprio con riguardo a quest'ultimo istituto, poi, la sentenza sarebbe ulteriormente viziata, perché avrebbe operato il frazionamento della condotta e non una sua valutazione unitaria; la ricorrente, peraltro, non sarebbe mai stata dichiarata delinquente abituale o socialmente pericolosa, per cui nulla osterebbe al riconoscimento della particolare tenuità, specie a fronte di almeno due episodi assolutamente irrilevanti;
- si lamenta, infine, che le circostanze attenuanti generiche sarebbero state negate con argomento carente ed uguale per tutti, senza valorizzare l'irrilevanza del fatto e la diligenza con la quale la ricorrente avrebbe sempre svolto le sue funzioni.

(omissis) :

- nullità dell'ordinanza del G.u.p. del 25/10/2017; mancata o omessa notifica della fissazione dell'udienza preliminare; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe risposto in modo errato all'eccezione con la quale

si lamentava l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, di certo non sanabile con la riscontrata assistenza di un difensore di fiducia. Una simile censura è poi mossa con riguardo al decreto di citazione a giudizio, che parimenti non sarebbe stato notificato nelle forme di legge, specie alla luce dell'anticipazione dell'udienza al 28/6/2018 rispetto all'originaria data del 3/7/2019: l'atto, invero, sarebbe stato depositato all'ufficio postale per assenza del destinatario, e quindi restituito solo il 21/4/2018, ossia ben prima dei 30 o 180 giorni necessari per la compiuta giacenza. Le considerazioni svolte dalla Corte d'appello con riguardo alla cartolina di ricevimento, peraltro, non potrebbero essere condivise, ed il mero confronto tra la firma lì apposta e quella in calce alla elezione di domicilio dimostrerebbe la palese difformità delle stesse;

- Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 81, 640 cod. pen., 55-*quinquies*, d. lgs. n. 165 del 2001; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza valutare che la ricorrente sarebbe stata tenuta ad allontanarsi spesso dall'ufficio per motivi di servizio; contrattista nel settore lavori pubblici, infatti, la stessa avrebbe coadiuvato principalmente il proprio capo area, architetto Claudio (omissis), nelle molteplici incombenze del Comune. L'istruttoria avrebbe peraltro confermato tale circostanza, attraverso numerose prove testimoniali che il ricorso richiama; in ogni caso, la mancanza di autorizzazione scritta all'uscita di servizio non potrebbe mai giustificare il riconoscimento della truffa aggravata. Di seguito, si contesta il conteggio delle ore oggetto di imputazione, che risulterebbe errato in forza delle considerazioni di cui alle pagine 10 e 11. Tra l'altro, mentre la ricorrente sarebbe stata condannata, altre posizioni similari si sarebbero chiuse con l'assoluzione. Ancora, la sentenza non darebbe conto della falsa attestazione contestata, del dolo sotteso alla condotta e del concorso tra i reati, sui quali non vi sarebbe motivazione. La (omissis), dunque, avrebbe meritato l'assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. Di seguito, si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, pur in assenza di danno per l'ente o di problemi attinenti al buon funzionamento della pubblica amministrazione, e pur in presenza di episodi di allontanamento per brevi periodi e non reiterati nella stessa giornata. Infine, il ricorso lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione stesa al riguardo dalla Corte di appello, con un unico argomento comune a tutti gli imputati; altrettanto viziata sarebbe, poi, la sentenza quanto alla non menzione

della condanna e alla misura della pena. In forza di quanto precede, si chiede l'annullamento della pronuncia, anche con riguardo alle spese.

(omissis) :

- in ordine ai capi 67 e 68, la Corte di appello avrebbe confermato la condanna con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Premesso che l'istruttoria avrebbe confermato le mansioni esterne espletate dalla (omissis), la sentenza tratterebbe le due posizioni con affermazioni non compatibili: in particolare, non vi sarebbe coincidenza circa il tempo effettivo in cui la seconda si sarebbe allontanata dalla casa comunale, grazie alla complicità del (omissis), emergendo dati del tutto diversi nei due passi della motivazione. Il vizio della sentenza, ancora, riguarderebbe il profilo soggettivo del reato, non essendo stata provata la consapevolezza - in capo al ricorrente - di concorrere in una condotta illecita altrui;
- in ordine, poi, ai capi 65 e 66, si contesta l'omessa motivazione, nei termini di un argomento meramente apodittico ed inidoneo a superare le censure contenute nell'atto di appello; anche con riguardo a questa contestazione, peraltro, la motivazione della sentenza sarebbe del tutto carente in punto di dolo;
- infine, si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa dalla Corte sul solo presupposto della abitudinarietà della condotta, in vero contestata su soli quattro episodi in tre giorni.

(omissis) :

- erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen.; vizio di motivazione circa la sussistenza del danno nella truffa. La Corte di appello avrebbe riconosciuto un danno patito dall'amministrazione per le condotte della ricorrente, senza tuttavia considerare che non sarebbe mai venuto meno il rapporto fiduciario tra l'ente e la stessa (omissis). Il tema - su cui la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi - avrebbe trovato conferma istruttoria attraverso una copiosa documentazione e, in particolare, alcune determinazioni della Giunta comunale che conterrebbero la successiva nomina della ricorrente anche ad altri incarichi;
- la sentenza, ancora, sarebbe contraddittoria, o comunque viziata, con riguardo all'effettiva durata delle condotte illecite, nei giorni contestati. Nell'esame della posizione (omissis), infatti, sarebbe emerso che la (omissis) si sarebbe allontanata per un tempo ben superiore ai pochi minuti

contestati, quel che, dunque, sarebbe compatibile con l'accesso al cimitero per svolgere alcune mansioni, come confermato dal teste <sup>(omissis)</sup>. La motivazione della pronuncia, quindi, sarebbe contraddittoria nelle due parti, quel che avrebbe imposto quantomeno una pronuncia favorevole ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.;

- il vizio di motivazione, ancora, colpirebbe la sentenza anche in ordine alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che avrebbe dovuto esser riconosciuta alla luce della modesta durata della violazione, del modestissimo danno per l'amministrazione e della non particolare intensità del dolo;
- infine, si lamenta il vizio di motivazione quanto alla censura relativa al divieto di concorso tra i reati contestati, che tutelerebbero il medesimo bene giuridico in stati diversi di aggressione; la Corte di appello avrebbe risposto, al riguardo, con un argomento carente e riduzionistico, che non avrebbe coinvolto la questione effettivamente posta.

(omissis) ;

- inosservanza dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La sentenza avrebbe rigettato l'eccezione di nullità del giudizio, per indeterminatezza della contestazione, con argomento viziato e carente, che non terrebbe conto del tenore letterale dei capi di imputazione, privi di indicazioni circa i giorni e le ore degli indebiti allontanamenti, così come delle relative modalità, ossia se per mancata "strisciata" del badge o per "strisciata" da parte di altri. La motivazione, inoltre, non potrebbe essere accolta neppure quando richiama l'indirizzo per cui la contestazione deve esser verificata alla luce di tutti gli atti presenti nel fascicolo: le tre schede relative alla (omissis), peraltro acquisite solo in dibattimento, riporterebbero, infatti, orari del tutto diversi, così impedendo un'effettiva difesa;
- violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen, oltre che dell'art. 640 cod. pen.; vizio di motivazione. La sentenza non avrebbe risposto alla censura con la quale si contestava la consumazione del reato di truffa in assenza di danno patrimoniale, per di più ingiusto; nel caso di specie, dunque, non sussisterebbe proprio l'evento del reato, anche in ragione del fatto che il Comune – per 30 anni – avrebbe corrisposto gli stipendi senza valutare affatto le stampe delle timbrature. La (omissis), inoltre, sarebbe stata condannata per essersi allontanata dal luogo di lavoro senza timbrare, mentre tale condotta non sarebbe mai stata contestata;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Mentre il Tribunale avrebbe riconosciuto a

- carico della (omissis) 5 ore e 10 minuti di allontanamenti indebiti, la Corte di appello li avrebbe quantificati in 11 ore e 25 minuti, e su questi avrebbe quantificato la pena; sarebbe evidente, dunque, la *reformatio in peius* compiuta dal Giudice del gravame, peraltro senza alcuna motivazione;
- si lamenta, di seguito, la mancata risposta alle censure nn. 4 e 5 dell'atto di appello, con le quali si era sottolineata la situazione organizzativa ed ambientale del Comune, il clima generale vigente e le prassi utilizzate (anche dai dirigenti) di non rispettare varie formalità, compresa la "beggatura", comunque influente sulle retribuzioni. In ordine a tali questioni, rilevanti sul profilo soggettivo del reato, non vi sarebbe alcuna motivazione;
  - con il quinto motivo si deduce l'inosservanza delle norme sostanziali contestate, insieme al vizio di motivazione, quanto alla parte della sentenza che avrebbe ritenuto non provato che la (omissis) svolgesse abituale attività lavorativa anche all'esterno degli uffici comunali, come confermato da documenti e da numerosi testi; particolarmente viziata, al riguardo, sarebbe la tesi – sostenuta dalla Corte - per la quale l'esercizio di funzioni amministrative si tradurrebbe in un lavoro svolto esclusivamente in ufficio. Da censurare, ancora, sarebbe la motivazione sulla vicenda dei "gratta e parcheggia" e sull'assenza del 17/7/2015;
  - infine, si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena.

(omissis) ;

- i motivi nn. 1, 2, 3 e 5 hanno lo stesso contenuto dei motivi nn. 1, 2, 4 e 6 del ricorso (omissis), ai quali si rimanda;
- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 640 cod. pen. e 55-*quinquies* contestati; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe ommesso ogni argomento con riguardo al maggior calcolo - effettuato dal primo Giudice – delle ore contestate alla (omissis) rispetto a quelle contestate (7 ore e 2 minuti anziché 6 ore e 30 minuti), ed avrebbe steso al riguardo anche una motivazione contraddittoria, prima sostenendo che pause caffè e cd. periodi nulli non andavano conteggiati, poi, però, tenendone conto. La sentenza, ancora, non avrebbe valutato la consulenza tecnica del dott. (omissis), ancora sugli esatti conteggi del monte ore, così come il fatto che il coimputato (omissis) (concorrente nei capi 85 e 86) sarebbe stato prosciolto per particolare tenuità del fatto, a differenza della (omissis). Nessuna motivazione, infine, sulle censure poste con riguardo ai capi 89 e 90.



(omissis) :

- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna della ricorrente - con riguardo a 2 ore e 58 minuti di assenza - con argomento carente ed omissivo, senza considerare che l'istruttoria avrebbe provato che il sindaco <sup>(omissis)</sup> - medico - si sarebbe spesso fatto portare i documenti da firmare presso l'ambulatorio, come confermato dallo stesso e da altri testi; tra gli impiegati che avrebbero provveduto a portargli le carte, anche la segretaria <sup>(omissis)</sup>. Una prassi di dubbia opportunità, forse, ma addebitabile al solo sindaco; ne seguirebbe l'assenza di ogni profilo di dolo, riscontrandosi un'ipotesi di affidamento incolpevole. La stessa istruttoria, ancora, avrebbe provato che la <sup>(omissis)</sup> sarebbe uscita dalla sede comunale anche per altre incombenze lavorative, diverse da quelle legate al sindaco; d'altronde, nessun elemento proverebbe una circostanza contraria, in assenza di pedinamenti o riprese. A tale riguardo, si sottolinea che la fotografia dell'8/7/2015 sarebbe compatibile con l'acquisto di libri per il Comune (o, comunque, di materiale cartaceo), come peraltro confermato dal fatto che la <sup>(omissis)</sup>, uscendo dagli uffici lo stesso giorno, non sarebbe stata vista con la borsa di plastica con la quale era stata notata entrare;
- infine, si lamenta l'inosservanza degli artt. 131-bis, 133 cod. pen. La sentenza avrebbe negato la particolare tenuità del fatto con argomento viziato e pur a fronte di molti indici positivi, tratti da una condotta complessivamente meno offensiva delle altre giudicate; da quanto riscontrato, peraltro, non sarebbe derivato alcun grave danno per l'ente, e le singole omissioni - da valutare partitamente - non rivestirebbero particolare rilievo, coinvolgendo ogni volta tra 10 e 20 minuti e comportando, complessivamente, un'indebita percezione retributiva di circa 27 euro (2h e 58x9,21 euro/h).

(omissis) :

- violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; illogicità della motivazione e travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con motivazione illogica e frettolosa, che non terrebbe conto delle risultanze dibattimentali e, in particolare, del fatto che la ricorrente si sarebbe recata quotidianamente all'ufficio postale per spedizioni e ritiro della corrispondenza del Comune, come confermato dal sindaco <sup>(omissis)</sup>: due,

infatti, sarebbero stati gli addetti al protocollo (la (omissis) e (omissis) ),  
ma solo uno si sarebbe recato alle Poste, ossia l'imputata;

- il vizio di motivazione, poi, riguarderebbe anche il giudizio di colpevolezza, affermato pur in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti; in senso contrario, peraltro, la difesa avrebbe prodotto adeguata documentazione (attestato di servizio e 10 atti di spedizioni) che il Collegio, però, non avrebbe considerato, valorizzando meri dati formali non suffragati neppure da un pedinamento. Negli stessi termini, poi, si censura la motivazione relativa alla patologia visiva che affliggeva la ricorrente, tale da impedirle di restare di fronte al computer per più di un certo numero di ore giornaliere;
- si contesta la violazione dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che la scheda riepilogativa redatta dalla polizia giudiziaria, e relativa alla (omissis), conterrebbe un evidente errore di persona, non risultando, quindi, affidabile;
- con riferimento, ancora, alla patologia citata, si lamenta la violazione dell'art. 54 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe riconosciuto lo stato di necessità, nonostante ne ricorressero i presupposti, come desumibile anche dall'esame dell'imputata (ampiamente riportato nel ricorso). Negli stessi termini, la motivazione sarebbe viziata con riguardo agli episodi del 1° e 16 luglio 2015 ed al cambio di abiti che la (omissis) aveva compiuto durante le ore lavorative;
- la motivazione, infine, sarebbe viziata anche in ordine alla durata complessiva degli allontanamenti illeciti dal Comune, riconosciuta in sentenza in 33 ore e 10 minuti, a fronte di una contestazione di 28 ore e 25 minuti. La pena irrogata, pertanto, risulterebbe eccessiva, anche per l'incongruo rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.

(omissis) :

- con unico motivo, si contesta la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., con mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto ai capi 37 e 38. La Corte di appello, come prima il Tribunale, avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente sulla base del solo dato formale delle mansioni svolte (addetto all'area economico-finanziaria del Comune), senza dunque considerare che lo stesso - nel periodo di interesse - avrebbe svolto ripetutamente funzioni di vigile urbano, anche come coordinatore di fatto della Polizia municipale (al posto della titolare (omissis)) ed istruttore degli altri vigili, con continui accessi in strada e, comunque, all'esterno della sede comunale. Questo dato sarebbe stato

trascurato dai Giudici di merito nonostante molte prove a sostegno, come l'esito del procedimento disciplinare per i fatti di reato (nel senso di competenze miste, esterne ed interne), e le deposizioni dei testi <sup>(omissis)</sup>

(omissis)

; da tutto

questo compendio, neppure citato nella sentenza, emergerebbe dunque il dato sostanziale che i Giudici avrebbero dovuto considerare, al di là di quello meramente apparente, con evidente insussistenza del reato. In ogni caso, avrebbero dovuto trovare applicazione gli istituti di cui agli artt. 62-*bis* e 131-*bis* cod. pen., richiesti con il gravame.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Tutte le impugnazioni debbono essere dichiarate inammissibili per le considerazioni che seguono.

4. Con riguardo, innanzitutto, al ricorso della <sup>(omissis)</sup>, questa Corte osserva che le sentenze impugnate hanno affermato la responsabilità dell'imputata con motivazione del tutto aderente alle risultanze istruttorie, priva di illogicità manifesta o di contraddizioni e, pertanto, non censurabile in questa sede; specie, peraltro, a fronte dei primi due motivi di doglianza, che reiterano i medesimi argomenti in fatto già sottoposti ai Giudici (le funzioni effettivamente svolte dalla ricorrente, con conseguente necessità di recarsi di frequente al di fuori dell'ufficio comunale, senza dover "strisciare" il badge ogni volta), dei quali si chiede una nuova e non consentita rivalutazione in punto di merito.

4.1. La Corte di appello - come prima il Tribunale - ha sottolineato sul punto, in radicale contrasto con la tesi di fondo sostenuta nel ricorso, che la <sup>(omissis)</sup> non aveva alcun motivo per recarsi in via ordinaria all'esterno della casa comunale, e ciò proprio per le funzioni apicali ricoperte. Ancora in ragione di queste, poi, la stessa doveva ritenersi certamente a conoscenza della circolare prot. 8675 del 2013, con la quale erano state impartite al personale le disposizioni in materia di badge e timbrature; disposizioni, peraltro, la cui conoscenza, da parte dell'imputata, era risultata implicitamente confermata dal fatto che la stessa, in diverse occasioni (non valutate in questo processo), era uscita dalla sede comunale effettivamente "strisciando" con il codice 83 (uscita di servizio). Nelle altre, in cui nessuna timbratura era stata compiuta, doveva pertanto logicamente ritenersi che l'uscita non fosse stata sostenuta da esigenze di lavoro, come peraltro confermato dalle riprese del 24 giugno 2015, quando la ricorrente - allontanatasi per oltre un'ora senza timbrare il badge - era stata vista far ritorno con due buste in mano, dopo aver fatto acquisti.

4.2. La sentenza impugnata - ancora con argomento in fatto non manifestamente illogico, dunque non censurabile - ha poi evidenziato che l'istruttoria non aveva offerto affidabili elementi per sostenere che la (omissis) svolgesse la propria attività anche al di fuori della sede comunale, recandosi presso altri uffici dell'ente; come per un verso, infatti, l'attestazione del sindaco del 16 novembre 2016 era risultata del tutto generica (e, al più, idonea a giustificare le uscite tracciate con il codice 83), così, per altro verso, le dichiarazioni rese dallo stesso sindaco erano apparse vaghe, oltre che smentite da quanto appena riportato sull'episodio del 24 giugno 2015. Queste considerazioni, infine, risultavano ulteriormente avvalorate da quanto riscontrato il 23 e 29 giugno 2015, quando la timbratura del badge della ricorrente era stata pacificamente compiuta da altre impiegate ((omissis) e (omissis)), come da immagini riprese dalla polizia giudiziaria.

4.3. Alla luce di questi concreti ed obiettivi elementi, la Corte d'appello ha quindi confermato la responsabilità per entrambi i reati contestati.

4.3.1. Quanto alla truffa aggravata (capo 63), in particolare, è costante l'indirizzo di legittimità per il quale la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, a condizione che gli stessi cagionino un danno economicamente apprezzabile (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272543; Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, Rapicano e altri, Rv. 258987; Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400); danno che, peraltro, può prescindere dal profilo economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, ma che incide sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, così compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente (così, Sez. 2, n. 29628 del 28/05/2019, Rv. 276670; Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, Plutino, Rv. 274895). Ebbene, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno fatto corretta applicazione di questo principio, con particolare analisi non solo degli artifici e raggiri impiegati, ma anche del danno prodotto all'amministrazione, specie nell'ottica della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato che il danno cagionato con le condotte in esame non era certo privo del carattere della patrimonialità, dovendo essere individuato negli effetti pregiudizievoli che l'allontanamento illecito del dipendente aveva provocato sul buon andamento della pubblica amministrazione, tra i quali andava annoverato, oltre <sup>o</sup> quanto di retribuzioni indebitamente conseguite, l'inefficienza dell'ente, "reso

sostanzialmente non produttivo a causa delle frequenti e ripetute assenze dei dipendenti”.

4.3.2. Con riguardo, poi, alla violazione dell'art. 55-*quinquies*, d. lgs. n. 165 del 2001 (“False attestazioni o certificazioni”, capo 64), relativa ai due episodi di “strisciata” ad opera di terzi, occorre premettere che la norma, al comma 1, sanziona - fermo quanto previsto dal codice penale (e dunque al di fuori delle ipotesi di falso ideologico in atto pubblico) - il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Ebbene, questa Corte di legittimità ha ribadito che fra le «altre modalità fraudolente» che integrano il delitto rientra l'abusiva timbratura del proprio o dell'altrui “badge”, ovvero la consegna di questo a colleghi per risultare falsamente in servizio, ovvero ancora l'utilizzo del tesserino elettronico di altri dipendenti pubblici per attestarne la presenza in ufficio (tra le molte, Sez. 2, n. 45106 del 12/09/2019, De Martas, Rv. 277774; Sez. 3, n. 21251 del 31/3/2022, Gambino ed altri, *non massimata*).

4.4. Con riferimento, poi, al profilo psicologico della condotta, deve evidenziarsi che la timbratura del terzo - specie allorquando ripetuta o reciproca o, ancor più, effettuata in orari già di per sé poco compatibili con l'espletamento di quei servizi - costituisce un indizio qualificato delle finalità fraudolente perseguite, di concerto tra loro, dall'uno e dall'altro; salvo prova contraria che, tuttavia, non risulta essere stata offerta nel corso dell'istruttoria, non risultandone cenno nel ricorso.

4.5. Ebbene, i Giudici del merito hanno fatto congrua applicazione di tutti questi canoni giurisprudenziali, non potendosi, pertanto, riscontrare la censura mossa in punto di violazione di legge o di vizio di motivazione quanto alle fattispecie contestate e riconosciute.

4.6. In ordine, di seguito, alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la sentenza impugnata non merita alcuna censura nella parte in cui ha negato lo stesso art. 131-*bis* cod. pen. alla luce della abitualità del comportamento, “posto che l'imputata, a fronte di un'attività di accertamento di circa un mese, ha reiterato la condotta truffaldina per ben nove giorni lavorativi”.

4.7. Al riguardo, peraltro, non può accedersi alla tesi difensiva secondo la quale il fatto andrebbe valutato unitariamente, e non nelle sue frazioni. Questa Corte Suprema - peraltro nel massimo Consesso - ha affermato che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del

fatto, che può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-*bis* cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/1/2022, Ubaldi, Rv. 283064). Già in precedenza, peraltro, e proprio con richiamo ad una vicenda uguale a quella in esame, era stato affermato - con argomento qui da ribadire - che la causa di esclusione della punibilità in esame, non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitudine, può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine (Sez. 2, n. 42579 del 10/9/2019, D'Ambrosio, Rv. 277928): ebbene, in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto legittimo, in presenza di una contestazione di truffa continuata per aggirare i sistemi di rilevamento delle presenze in un ospedale pubblico, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per essere stata considerata la continuazione fra i vari episodi come sintomatica della frequenza e durata della violazione nonché della pervicacia e delle modalità subdole utilizzate.

In forza di quanto precede, si deve allora concludere che la motivazione stesa dalla Corte di appello non merita alcuna censura, avendo sottolineato - in aderenza ai principi richiamati - la notevole reiterazione della condotta in un breve lasso di tempo, espressione di una abitudine - e di un'intensità di dolo - tale da impedire di riconoscere il fatto come di particolare tenuità.

4.8. Con riferimento, infine, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello le ha negate a tutti gli imputati condannati, evidenziando la gravità delle condotte riscontrate, desumibile dalla particolare spregiudicatezza dimostrata nella reiterata commissione dei delitti; e senza alcun rilievo per lo stato di incensuratezza di alcuni dei ricorrenti, che di per sé non può costituire ragione sufficiente per riconoscere le stesse attenuanti.

4.9. La sentenza - con non frequente sviluppo della parte motiva relativa alla sanzione - ha poi esaminato singolarmente le varie posizioni, riscontrando per ciascuna di esse le ragioni del trattamento, peraltro irrogato dal primo Giudice nei termini dei minimi edittali o in misura appena superiore; quanto alla (omissis), in particolare, è stato valorizzato proprio il ruolo apicale rivestito all'interno

dell'amministrazione, tale da rendere ancor più grave la condotta. E senza che, peraltro, possano essere qui valutati gli elementi indicati infine nel ricorso (l'irrelevanza del fatto e la particolare diligenza sempre mostrata nello svolgimento dei compiti dirigenziali), perché motivatamente esclusi dalla sentenza o palesemente irrilevanti.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

5. Il ricorso della (omissis) risulta manifestamente infondato.

5.1. Con riguardo all'eccezione processuale, relativa all'omessa notifica all'imputata tanto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, quanto del decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale, la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto rigorosa e congrua, come tale non censurabile.

5.1.1. In particolare, ha sottolineato che il G.u.p. - investito all'udienza preliminare dell'eccezione circa la mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 419 cod. proc. pen. - aveva invece rilevato la piena ritualità dell'adempimento, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In particolare, il Giudice aveva evidenziato che dagli atti risultava che l'avviso era stato dapprima inviato al domicilio dichiarato, quindi - dato che la notifica non era andata a buon fine - consegnato al difensore a norma dell'articolo citato. Ciò costituisce argomento del tutto sufficiente a respingere l'eccezione, senza dunque dover qui affrontare il tema dell'acquiescenza all'ordinanza di rigetto, ancora sollevato con il ricorso.

5.1.2. Con riferimento, poi, alla notifica del decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione, la Corte d'appello ha ricordato che questa era stata originariamente fissata per il 3 luglio 2019, ma poi anticipata - con decreto del 4 aprile 2018 - al 28 giugno 2018; a questa data, il difensore della ricorrente aveva eccepito la mancata notifica del decreto, cosicché il Giudice di prime cure aveva disposto che la stessa notifica venisse effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., così sanando ogni vizio. Ancora, la sentenza ha sottolineato che, in ogni caso, la ricorrente era a conoscenza dell'atto sin dall'aprile del 2018, e ciò in forza di un'analisi della cartolina dell'avviso di ricevimento che costituisce argomento di puro merito, non più proponibile di fronte a questa Corte.

5.2. In ordine, poi, al secondo motivo, in punto di responsabilità, il Collegio rileva che la sentenza in esame risulta ancora del tutto congrua, sostenuta da rigoroso tessuto motivazionale e, come tale, non meritevole di censura.

5.2.1. Analizzando con precisione le questioni poste nel gravame, i Giudici di merito - le cui decisioni si integrano in doppia conforme - hanno sottolineato che se, per un verso, erano state effettivamente riscontrate occasioni nelle quali la (omissis): si era recata all'esterno del palazzo del Comune per motivi di lavoro, per altro verso in tali circostanze la stessa aveva strisciato il badge, registrando il

codice 83; di queste uscite, dunque, non si era tenuto conto nel giudizio. Diversamente, la responsabilità era stata affermata quanto ad altre occasioni, nelle quali la stessa era stata ripresa mentre si allontanava dall'ufficio senza alcuna registrazione. Dal che la conclusione, non manifestamente illogica, che in tali ultimi casi la ricorrente - che dunque ben sapeva dell'obbligo di passare il badge - avesse evitato scientemente di registrare la propria uscita. In senso contrario, peraltro, è stata ritenuta indimostrata la tesi - sostenuta anche nel ricorso - secondo cui la (omissis) sarebbe uscita per motivi di servizio, in molte occasioni, in ausilio al capo area architetto (omissis); le sentenze, infatti, hanno evidenziato che: a) le deposizioni erano state contraddittorie al riguardo, ora descrivendo la ricorrente come una sorta di mandataria del suo superiore, ora riferendo di averla vista spesso con lui; b) nel corso delle indagini, la (omissis) non era stata mai ripresa insieme allo stesso (omissis); c) dal confronto degli orari delle rispettive uscite, non combaciavano i tempi di allontanamento dall'ufficio. Ancora, è stato accertato che la ricorrente era stata talora ripresa, rientrando al Comune, con buste o sacchetti in mano, ovvero con qualcosa acquistato fuori. Infine sul punto, già il primo Giudice aveva sottolineato la contraddittorietà degli elementi provenienti dall'amministrazione di appartenenza, ed in particolare il rilascio - successivamente all'inizio dell'indagine - di attestazioni in favore della dipendente volte ad accreditare mansioni che, tuttavia, non erano state poi riscontrate nella documentazione consegnata a fronte di un ordine di esibizione emesso dalla Procura della Repubblica.

5.2.3. Lo stesso secondo motivo di ricorso, ancora, risulta palesemente inammissibile laddove richiama deposizioni testimoniali che dimostrerebbero l'assenza di colpevolezza (pagg. 7-9), laddove ripropone conteggi orari che si denunciano errati (e sui quali - questione di puro merito - la Corte di appello si è espressamente pronunciata) e, infine, laddove rivendica che coimputati nella stessa posizione sarebbero stati assolti. Del tutto generico, ancora, è lo stesso motivo laddove contesta l'assenza del reato di falso (peraltro, ancora in forza della circostanza per cui la ricorrente sarebbe uscita dal Comune sempre per ragioni di servizio), la mancanza di dolo e di concorso tra i reati in rubrica, così non confrontandosi con gli ampi passi della sentenza con i quali la Corte si è sviluppata su tali punti.

5.3. Con riferimento, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e richiamato quanto già evidenziato al riguardo, la Corte osserva che la motivazione della sentenza risulta ancora incensurabile laddove ha valorizzato - in senso negativo - il considerevole lasso di tempo in cui la (omissis) si era illecitamente allontanata dal Comune, in un breve periodo, tale da impedire di ravvisare la particolare tenuità del fatto.

5.4. In ordine, ancora, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'entità della pena, si rinvia a quanto già espresso sulla posizione (omissis) , risultando assimilabili le doglianze. Del tutto adeguata, infine, è la ampia motivazione quanto alla non menzione della condanna, negata dalla Corte di appello sul presupposto del danno cagionato da tutti gli imputati – compresa la ricorrente - al buon funzionamento della pubblica amministrazione, sotto vari profili; il ricorso, peraltro, non si confronta affatto con questi argomenti.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

6. Il ricorso di (omissis) risulta manifestamente infondato.

6.1. Con riguardo al primo motivo, relativo ai capi 67 e 68, la Corte osserva che la motivazione della sentenza di appello e quella di primo grado non presentano alcuna cesura motivazionale. In particolare, trattando la posizione della (omissis), il Giudice del gravame ha affermato che le assenze a questa contestate per i giorni 14, 15 e 17/7/2015 - per uscite non "beggiate" - si erano tradotte, rispettivamente in 12, 58 (36+22) e 3 minuti; con riguardo, invece, ad uscite con "strisciate" compiute da altri, la sentenza ha sostenuto che: a) quanto al 14 luglio, questi aveva "strisciato" il badge della collega con un ritardo, rispetto all'uscita di questa, di un'ora e 47 minuti la mattina e di 50 minuti il pomeriggio; b) quanto al 15 luglio, il ricorrente aveva "strisciato" per la (omissis) che, tuttavia, aveva lasciato l'ufficio 2 ore e 24 minuti prima; c) quanto al 17 luglio, circa tre minuti prima. Non emerge, dunque, alcuna discrasia nella motivazione, dato che i differenti conteggi si riferiscono a differenti condotte di uscita illecita, senza "strisciata" e con "strisciata" ad opera di altri.

6.1.1. La questione, peraltro, non risulta avere alcuna portata decisiva; quanto al profilo oggettivo delle condotte di cui ai capi in esame, infatti, il ricorso si limita a lamentare il vizio di motivazione in punto di contraddittorietà, ma non nega affatto che gli episodi contestati si fossero verificati, anche con il concorso del (omissis) . D'altronde, la responsabilità concorsuale del ricorrente è stata affermata alla luce di numerosi elementi, anche a riscontro, ben riportati già alla pagina 58 della prima sentenza (e frutto dei servizi di pedinamento e o.c.p.), che il ricorso non cita affatto, né tantomeno contesta. Una piena evidenza di dati obiettivi, dunque, che, con argomento non manifestamente illogico, è stata ritenuta espressione anche del dolo del reato, contestato nel ricorso solo con argomento generico, ossia sul presupposto che l'imputato non avrebbe avuto consapevole volontà di concorrere nell'illecito altrui. Una tale censura, inoltre, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto del "servizio di beggiatura" che il (omissis) era solito offrire a diverse colleghe,

reiterando la condotta e, dunque, nella piena consapevolezza del suo carattere illecito.

6.2. Analogamente, poi, quanto ai capi 65 e 66, non si riscontra affatto l'omessa motivazione denunciata; al riguardo, il ricorso si affida a generici rinvii ad elementi in fatto (pag. 11), che questa Corte non è ammessa ad esaminare. La sentenza impugnata, inoltre, ha affermato - con argomento tutt'altro che apodittico o insufficiente, come invece contestato - che quanto avvenuto il 17 luglio 2015 confermava pienamente la fondatezza dell'addebito, anche sotto il profilo psicologico: il (omissis), infatti, aveva "strisciato" il badge della collega (omissis) alle 08:20, simulando l'arrivo in ufficio di questa circa 36 minuti prima che ciò realmente avvenisse.

6.3. Con riferimento, infine, alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, questa è stata esclusa dalla Corte d'appello ancora con argomento non manifestamente illogico e, dunque, non censurabile, ossia sottolineando quella abitudinarietà del "servizio di beggiatura" appena richiamata, espressione di una condotta niente affatto occasionale. D'altronde, il dato evidenziato nell'ultimo motivo di ricorso, ossia quattro episodi posti in essere in tre giorni vicini, lungi dal dimostrare il carattere episodico della condotta, ne attesta l'assoluta ordinarietà, come correttamente affermato dai Giudici del merito.

L'impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile.

7. Il ricorso della (omissis) risulta manifestamente infondato.

7.1. Con riguardo al primo motivo, che contesta l'insussistenza del delitto di truffa qualora il rapporto fiduciario tra ente e dipendente non sia venuto meno, la Corte osserva che la questione è stata già trattata nella precedente parte di questa motivazione, alla quale si rimanda. La tematica, inoltre, è introdotta nel ricorso con valutazioni di puro merito, quindi inammissibili in questa sede, ossia richiamando gli incarichi che la (omissis) avrebbe ottenuto dal Comune di (omissis) successivamente ai fatti in contestazione, ad apparente conferma della permanenza del vincolo fiduciario.

7.2. In ordine, poi, al secondo motivo di ricorso, il Collegio ribadisce che non sussiste alcuna discrasia nella sentenza impugnata con riguardo alle posizioni (omissis) e (omissis), quanto alla portata temporale dell'illecito, nei vari giorni oggetto di contestazione comune tra i due imputati; al riguardo, si rimanda a quanto appena sopra riportato al paragrafo 6.1.

7.3. Quanto, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza - con argomento non manifestamente illogico - ha nuovamente evidenziato, in senso contrario, che la (omissis) aveva realizzato la

condotta illecita in un numero non irrilevante di occasioni, allontanandosi dal luogo di lavoro, illegittimamente, in 12 giorni diversi (in totale, 6 ore e 49 minuti), usufruendo dell'altrui timbratura in quattro occasioni. Dal che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, una effettiva serialità, espressione anche di un evidente dolo di reato.

7.4. Con riferimento, infine, al rapporto tra i due reati contestati - artt. 640 cod. pen., 55-*quinquies*, d. lgs. n. 165 del 2001 - la Corte di appello, per un verso, ha risposto alla questione con piena aderenza al suo contenuto (diversamente da quanto lamentato), e, per altro verso, ha reso una motivazione del tutto logica e conforme alla costante giurisprudenza di legittimità. In particolare, è stato più volte affermato che è configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa aggravata e quello di false attestazioni o certificazioni previsto dall'art. 55-*quinquies* in esame (tra le molte, Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015, Mozzillo, Rv. 265223: fattispecie in tema di indebito utilizzo dei badges attestanti la presenza in ufficio da parte di dipendenti comunali). Il concorso desumibile dalla volontà dello stesso legislatore (come si evince dall'inciso contenuto nel comma primo dell'art. 55-*quinquies*: "Fermo quanto previsto dal codice penale"), che - anche in applicazione dell'art. 15 cod. pen. per come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano ed altri, Rv. 248864) - consente di ritenere configurabile il concorso tra i reati di truffa aggravata e di false attestazioni o certificazioni, posto che è lo stesso legislatore a prevedere l'applicazione congiunta della fattispecie penale di cui all'art. 55-*quinquies* con quelle previste dal codice penale, essendo evidente, quindi, la congiunta applicabilità anche della previsione sanzionatoria dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

8. Il ricorso della (omissis) risulta manifestamente infondato.

8.1. Con riguardo alla prima censura, con la quale si eccepisce l'indeterminatezza dei capi di imputazione, che non consentirebbe un'adeguata difesa, si osserva che la questione è stata diffusamente trattata dalla Corte di appello, e risolta con motivazione adeguata, coerente con la costante giurisprudenza e non manifestamente illogica.

8.1.1. La sentenza ha innanzitutto evidenziato - e questo Collegio ha riscontrato - che la lettura complessiva dei capi d'imputazione (65 e 66) consentiva di avere piena contezza delle condotte contestate e del lasso temporale interessato (peraltro contenuto), con corretta indicazione delle norme di riferimento; sulla base dei singoli comportamenti tipici ascritti agli imputati, risultava infatti individuato il monte orario di complessiva assenza dal luogo di lavoro e, nel caso

di "strisciata" eseguita da parte di altri, l'esatta indicazione di chi fossero i soggetti che si eran prestati e dei relativi giorni. A ciò la Corte ha poi aggiunto il richiamo alle schede riepilogative redatte dalla polizia giudiziaria per ciascun imputato, tali da consentire appieno l'esercizio delle prerogative difensive; e senza che rilevi, al riguardo, il fatto che queste siano state prodotte solo in dibattimento, risultando nel fascicolo del pubblico ministero, per certo, anche in epoca precedente. Nessun rilievo, infine, può esser mosso sul punto alla sentenza richiamando presunte discrasie che si troverebbero nelle stesse schede, quanto al monte ore complessivamente "evaso"; si tratta, infatti, di questione di puro merito, eventualmente emersa – per il Giudice – solo in fase dibattimentale.

Una motivazione ampia e solida, dunque, che non merita censura.

8.2. In ordine, poi, al secondo motivo, che lamenta l'omessa motivazione quanto alla configurabilità del delitto di truffa, all'assenza di un danno ingiusto di carattere patrimoniale, quindi dell'evento del reato (e, quindi, del reato stesso), si rimanda a quanto già sopra riportato sulla medesima questione. E senza che rilevi, in questa sede, la circostanza per cui il Comune avrebbe disposto le buste paga, da 30 anni, senza mai prendere in considerazione i dati delle "strisciate"; si tratta, infatti, di un argomento di merito non ammissibile in questa sede.

8.3. Il ricorso, ancora, deve essere dichiarato inammissibile sul terzo motivo, che lamenta la violazione del divieto di *reformatio in peius* quanto al "monte ore" illecito riconosciuto con la prima e la seconda sentenza, e quanto al relativo calcolo della pena.

Nessuna violazione di questo principio, invero, può essere ravvisata.

8.3.1. Se per un verso, infatti, si riscontra la discrasia lamentata (5 ore e 10 minuti complessivi nella sentenza del Tribunale, pag. 70; 11 ore e 25 minuti complessivi nella sentenza di appello, pag. 43), per altro verso la stessa appare riferibile ad un mero errore materiale compiuto dalla Corte di secondo grado, con origine nella lettera dell'imputazione (poi ridimensionata nel *quantum* dalla prima decisione); un errore che, peraltro, non ha avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio, confermato dalla sentenza impugnata negli stessi termini della decisione di primo grado.

8.4. Del tutto generico, quindi inammissibile, è poi il ricorso sulla quarta doglianza, che lamenta ancora l'omessa motivazione quanto alla "situazione organizzativa ed ambientale vigente all'interno dell'Ente comunale", al "clima" che lì vi sarebbe stato ed alla prassi – in uso anche ai dirigenti – di non rispettare varie formalità, tra cui la "beggatura"; si tratta, infatti, di circostanze di puro merito e del tutto vaghe, non ammesse in questa sede.

8.5. Con riguardo, poi, alla quinta censura, attinente al merito della contestazione e, in particolare, alle funzioni svolte dalla <sup>(omissis)</sup>, anche all'esterno,

ne emerge chiara l'inammissibilità; attraverso la stessa doglianza, invero, si tende ad introdurre in questo giudizio elementi di puro fatto (testimoniali e documentali), dei quali si chiede una non consentita rivalutazione, peraltro senza un effettivo confronto con la sentenza di appello, che si è espressa al riguardo con motivazione solida, ancorata ad oggettive emergenze istruttorie e, dunque, non censurabile.

8.5.1. I Giudici della cognizione, in particolare, hanno innanzitutto richiamato le funzioni svolte dalla ricorrente, responsabile del servizio di Polizia Municipale, con competenze gestionali di natura eminentemente amministrativa e, quindi, di per sé, già in astratto, da esercitare all'interno degli uffici comunali. In senso contrario, peraltro, non è stata ritenuta rilevante l'attestazione del sindaco <sup>(omissis)</sup> circa i numerosi incarichi da svolgere all'esterno, che - richiesta dall'imputata ben dopo l'inizio del procedimento penale - rafforzava in realtà l'assunto accusatorio; in particolare, oltre a non risultare alcuna traccia dei sopralluoghi che la <sup>(omissis)</sup> avrebbe talvolta eseguito, peraltro con carattere occasionale, le stesse attività - come richiamate alla pag. 43 della sentenza, con insindacabile valutazione in fatto - dovevano ritenersi espressione di un ruolo propriamente amministrativo, da svolgere (ancora) all'interno dell'ufficio. Parimenti, quanto alla questione dei "gratta e sosta" sbagliati e da sostituire, la sentenza di appello - e, prima, quella del Tribunale - ha sviluppato un'ampia e rigorosa motivazione di merito, anche in punto di inattendibilità dei testi a difesa, che il ricorso contesta solo con affermazioni del medesimo tenore, dunque inammissibili. Già il primo Giudice, infine sul punto, aveva esaminato i rapporti professionali tra la <sup>(omissis)</sup> e l'assessore <sup>(omissis)</sup>, escludendo - con argomento in fatto non censurabile - che questi potessero giustificare uscite dal palazzo comunale, anche in forza di un attestato (rilasciato dallo stesso assessore) dal tenore del tutto generico circa le ipotetiche mansioni da svolgere all'esterno; dal che, peraltro, l'inammissibilità dell'ultima parte del motivo, relativa all'assenza da lavoro del 17/7/2015.

8.6. Infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, si rimanda a quanto già sopra riportato per altri ricorrenti; con la precisazione, peraltro, che la pena è stata individuata in termini assai prossimi al minimo edittale di cui all'art. 55-*quinquies* contestato, così da giustificare una motivazione nei termini della sola congruità.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

9. Il ricorso della <sup>(omissis)</sup> risulta manifestamente infondato.

9.1. Con riguardo ai motivi nn. 1, 2, 3 e 5, identici ai motivi nn. 1, 2, 4 e 6 del ricorso <sup>(omissis)</sup>, si rinvia alle considerazioni già esposte quanto a quest'ultimo.

9.2. In ordine, poi, alla quarta censura, concernente innanzitutto il numero di ore effettivamente contestate, il Collegio osserva che dalle sentenze di merito non

emerge davvero alcun vizio argomentativo. Il Tribunale (pag. 80) ha infatti evidenziato che il monte ore accertato doveva ritenersi, complessivamente, addirittura superiore (7 ore e 2 minuti) a quanto in rubrica (6 ore e 30 minuti), specificando, tuttavia, che la determinazione della pena sarebbe stata compiuta in base a quanto oggetto di contestazione.

9.3. Con riferimento, poi, ai cd. periodi nulli (anteriori alle ore 08.00 del mattino), non si riscontra alcuna contraddizione nel testo impugnato; la Corte di appello, infatti, ha affermato espressamente che anche questi dovevano essere calcolati, assumendo rilievo per la flessibilità oraria, variamente distribuibile nell'arco della giornata. Quindi, timbrare prima delle 08.00 consentiva di certo all'imputata di terminare il proprio turno dopo le 6 o 9 ore dovute, decorrenti proprio dalla "strisciata". Senza poter attribuire alcun rilievo, dunque, alla consulenza Vadalà, da ritenere implicitamente superata e qui non certo valutabile, atteso il suo contenuto di puro merito quanto agli orari lavorativi della <sup>(omissis)</sup>.

9.4. In ordine, poi, al proscioglimento del Gennaro – coimputato nei capi 85 e 86 - ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., non emerge alcuna contraddizione nella sentenza in esame; con riguardo a questo imputato, infatti, la Corte di appello ha esaminato le sole condotte residue, evidenziando che il ruolo ricoperto non poteva ritenersi di particolare gravità, essendosi limitato a "strisciare" solo due volte alla medesima persona (la <sup>(omissis)</sup>). Quanto alla ricorrente, invece, ben più numerosi erano gli episodi contestati e riscontrati, così da non potersi immaginare una necessaria coincidenza tra le due pronunce; ciò, peraltro, vale anche per i capi 89 e 90, oggetto dell'ultima parte del quarto motivo, atteso che l'esclusione dell'art. 131-*bis* cod. pen. è stata motivata dalla Corte proprio con riguardo alla pluralità di episodi, con condotta da ritenersi quindi abituale.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

10. Il ricorso della <sup>(omissis)</sup> risulta manifestamente infondato.

10.1. Con riferimento al primo motivo, attinente al giudizio di responsabilità, si osserva che lo stesso tende ad ottenere in questa sede una diversa e non consentita valutazione delle medesime emergenze istruttorie (testimoniali) già esaminate dai Giudici del merito, ed oggetto - in sede di appello - di una motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste.

10.1.1. Premesso che sono state considerate soltanto le assenze non riferibili ad uscite di servizio (cod. 83) o pausa caffè (cod. 84), la sentenza ha sottolineato che la ricorrente – dipendente comunale con funzioni di segreteria – aveva giustificato le assenze contestate (perché non "timbrate") con la necessità di recarsi presso lo studio medico del sindaco, al fine di fargli firmare documenti; chiamato a pronunciarsi al riguardo, il <sup>(omissis)</sup> aveva però dichiarato di non ricordare

la circostanza. Il ricorso contesta questa ricostruzione, sostenendo che il sindaco avrebbe, in realtà, reso un'affermazione del tutto diversa, ed ha allegato la relativa deposizione; la censura, tuttavia, è evidentemente inammissibile, perché volta ad ottenere una rivalutazione della stessa prova testimoniale, non consentita al Giudice di legittimità.

10.1.2. A ciò si aggiunga, peraltro, che la sentenza – con argomento in fatto non manifestamente illogico, dunque non censurabile – ha poi evidenziato che le uscite della (omissis) erano quasi quotidiane, quel che si conciliava male con il carattere eccezionale della consegna di carte al sindaco presso il suo studio professionale. Peraltro, l'8/7/2015 la ricorrente era stata vista rientrare con una busta di plastica, che ben poteva sottendere ad acquisti privati; sul punto, poi, i Giudici di merito hanno rilevato che non era stata fornita alcuna prova di segno contrario, ossia di acquisti effettuati nell'interesse del Comune, e quanto affermato nel ricorso – cioè che la ricorrente sarebbe poi uscita dalla casa comunale senza la sacchetta con cui era stata vista entrare – costituisce affermazione di merito che questa Corte non è ammessa a valutare.

10.2. Con riguardo, infine, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., la motivazione della sentenza risulta ancora immeritevole di censura. La Corte di appello, infatti, ha innanzitutto richiamato la gravità intrinseca della condotta, per poi aggiungere che l'allontanamento illecito non era stato occasionale, ma espressione di una "consuetudine mattutina radicata e abituale", riscontrata per sette giorni lavorativi su un lasso di tempo assai breve.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

11. Il ricorso della (omissis) risulta manifestamente infondato, perché – dietro l'apparenza della violazione di legge e di plurimi vizi motivazionali – è in realtà volto ad ottenere una inammissibile rivalutazione in fatto del materiale istruttorio, peraltro riportato per esteso nell'atto (quanto alla deposizione (omissis) e all'esame dell'imputata); sullo stesso materiale, inoltre, la Corte di appello – come prima il Tribunale – ha steso una motivazione del tutto adeguata, solida e non manifestamente illogica, come tale non meritevole di annullamento.

11.1. In particolare, quanto alle mansioni svolte dalla ricorrente e alla necessità di allontanarsi dalla casa comunale per espletarle, i Giudici di merito hanno sottolineato che la (omissis) era addetta all'area amministrativa, ufficio Protocollo, con profilo spiccatamente interno; il fatto che, occasionalmente, si dovesse recare all'ufficio postale per la corrispondenza del Comune, poi, era stato riscontrato visivamente già in sede di indagine (la donna usciva con una bolgetta destinata al trasporto delle spedizioni), ed i relativi allontanamenti non erano stati conteggiati, anche quando non "timbrati" con il codice 83. Ancora sotto questo

profilo, la Corte ha anche negato efficacia decisiva alle dieci spedizioni prodotte con l'appello, che la ricorrente avrebbe espletato nei giorni interessati; quasi tutti gli atti, invero, erano stati sottoscritti non dalla (omissis), ma dal collega (omissis), incaricato proprio di evadere le spedizioni comunali, e quella del 3/7/2015 – a firma di lei – doveva ritenersi estranea ai 23 minuti di assenza contestati, dato che, diversamente, le telecamere della polizia giudiziaria l'avrebbero vista uscire dal Comune con la citata cartella. Una motivazione aderente agli esiti dibattimentali e – si ribadisce – non manifestamente illogica, dunque, che non può esser qui superata con un nuovo esame della deposizione del sindaco (omissis) o dei rapporti lavorativi tra la ricorrente ed il collega (omissis), come invece richiede l'atto di parte. E senza tacere, peraltro, delle occasioni nelle quali la donna, uscita senza "strisciare", era poi rientrata in ufficio addirittura con abiti diversi (1° e 16 luglio), quel che la difesa aveva prima recisamente negato, poi giustificato con problemi personali che la sentenza ha adeguatamente esaminato e che non possono, di certo, essere oggetto di nuova verifica di merito in questa sede.

11.2. Con riferimento, infine, alla patologia visiva della quale la (omissis) pacificamente soffre, ed al presunto stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., i Giudici di merito hanno evidenziato che ciò, se poteva giustificare una limitata presenza di fronte al computer, di certo non poteva permettere che la (omissis) si "autogestisse" liberamente, sostando a lungo sui gradini esterni al Comune (come sostenuto dalla difesa), in mancanza di un'autorizzazione da parte del dirigente. Dall'indagine svolta, peraltro, era risultato che la donna si fosse proprio allontanata dall'edificio comunale, senza "strisciare", così contraddicendo la tesi difensiva.

11.3. Ancora in punto di responsabilità, poi, deve essere respinta – perché del tutto infondata – l'eccezione di indeterminatezza della contestazione, legata alle "forti perplessità sulla veridicità della scheda redatta a carico della (omissis)" (pag. 14 del ricorso); premesso che la questione è stata già affrontata nei paragrafi precedenti in termini generali (validi anche per i capi 13 e 14 in esame), il Collegio rileva comunque che la stessa è qui proposta con riguardo non alla lettera del capo di imputazione, ma al contenuto della scheda di p.g. concernente la (omissis), non citata nel capo e, dunque, non rilevante per l'eccezione proposta.

11.4. Con riguardo, infine, al monte ore "sottratto" illecitamente, basti qui osservare che l'accertamento in fatto compiuto dal primo Giudice (33 ore e 10 minuti) non ha inciso sulla misura della contestazione (28 ore e 25 minuti), rimasta invariata; la stessa quantità, infatti, è stata ribadita dalla Corte di appello (pag. 39), così da non risultare alcun dubbio al riguardo. Ne consegue, dunque, che la sentenza non può essere censurata in punto di pena, neppure quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di una contestazione del tutto vaga

(ossia richiamando un intervento correttivo del giudice che renda di fatto la pena rispettosa del principio di ragionevolezza).

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

12. Il ricorso di |(omissis) risulta manifestamente infondato, perché volto ad ottenere una non consentita rivalutazione in fatto delle stesse risultanze dibattimentali (testimoniali e documentali) già esaminate dai Giudici del merito con argomento congruo e non manifestamente illogico.

12.1. In particolare, la Corte di appello ha sottolineato che l'imputato aveva ricoperto la carica di coordinatore della Polizia municipale fino al 31/12/2014, per esser poi trasferito all'Ufficio Tributi, con mansioni esclusivamente interne. Il ruolo di coordinatore era stato quindi assunto dalla coimputata (omissis), che lo aveva effettivamente esercitato, come dalla stessa dichiarato e documentato; un ruolo che, peraltro, non implicava affatto mansioni di carattere esterno, ma prettamente amministrative e, dunque, da ufficio.

12.2. Con riguardo, poi, al fatto che (omissis) fosse componente del Centro Operativo Comunale, la sentenza ha evidenziato che tale struttura viene costituita dal sindaco solo in caso di emergenza, a fronte di eventi calamitosi o, comunque, eccezionali, così da non potersi giustificare in tal modo le più che frequenti uscite dal Comune contestate ai capi 37 e 38.

12.3. In senso favorevole all'accusa, infine, la Corte di appello ha evidenziato che anche il ricorrente era solito usare il cod. 83 in caso di allontanamento per motivi di servizio, così da ricavare – con argomento non manifestamente illogico – che lo stesso ben conosceva l'obbligo di registrare le uscite "ufficiali", e che, dunque, quelle non registrate (e contestate) costituivano illecito a norma dei capi in rubrica.

12.4. Emerge, conclusivamente, una struttura argomentativa solida e ben ancorata agli esiti istruttori, oltre che priva di aporie, tale da giustificare l'affermazione di responsabilità e la pena irrogata, peraltro entrambe contestate (anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) con affermazioni del tutto vaghe, come il richiamo al complessivo quadro probatorio che l'istruttoria avrebbe consegnato.

Anche questa impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile.

13. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, in

favore della Cassa delle ammende ed a carico di tutti i ricorrenti. Si condannano, inoltre, gli stessi imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile costituita, che sono liquidate in complessivi euro cinquemila, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile costituita, che liquida in complessivi euro cinquemila, oltre accessori di legge.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente decisione all'ente competente ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Luigi Marini

